



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

R.G. n. 8539/2020

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri
Magistrati:

1) Dott. Ssa Paola Bonavita	Presidente
2) Dott. ssa Federica Acquaviva Coppola	Giudice relatore,
2) Dott. NADIA ZATTOGNA	Giudice,

letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13.8.20,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella procedura iscritta al n. 8539 dell'anno 2020 del ruolo generale
degli affari civili, avente ad oggetto: reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.,
tra

INPS in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e
difesa dagli avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis,
dai quali è legalmente rappresentato e difeso TUTTI in virtù di procura
generali alle liti n° 80974 del 21.07.2015 in atti

reclamante;

contro

Cooperativa Artigiana Geo Transport, in persona del legale
rappresentante dott. Riccio Gennaro

nonché

Buonincontro Umberto, Abate Giuseppe , Abate Luigi, Abate
Tommaso, Criscuolo Emanuele, D'Amico Armando, Favarolo Ciro,
Favarolo Gianfranco, Guidone Pasquale, Gentile Francesco Rosario,
Gentile Rosario, Alfarano Mario, Luongo Alfonso, Milano Vincenzo,
Mazzocchi Mario, Pelliccia Vincenzo, Petriccione Antonio, Pezzella
Gerardo, Rinaldi Antonio, Russo Noè, Somma Biagio, Sarno Massimo,
Vastarella Luigi, tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Raffaele Seccia come
da procura in atti

Reclamati

FATTO E DIRITTO

I 23 soci della cooperativa Geo Transport sopra menzionati, unitamente alla stessa cooperativa, presentavano ricorso ex art. 700 cpc avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto Previdenziale – Agenzia Complessa di Aversa, rigettava la richiesta dei lavoratori di essere iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi artigiano, ordinando alla cooperativa l'inquadramento e la regolarizzazione degli stessi come lavoratori subordinati. I ricorrenti impostavano il loro ricorso cautelare soprattutto sulla circostanza che in sede di regolamento interno i soci avevano deliberato espressamente di scegliere, quale rapporto di lavoro con la cooperativa artigiana, un rapporto di lavoro autonomo artigiano e non subordinato e sulla circostanza di percepire dalla stessa cooperativa artigiana non un compenso o una retribuzione fissa ma un compenso proporzionato alla attività lavorativa svolta.

Il GI, in sede cautelare, dichiarata la contumacia della convenuta accoglieva il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarava il diritto dei ricorrenti ad essere iscritti presso l'albo gestione previdenziale artigiana istituito presso l'Inps;

Contro la predetta decisione l'Inps proponeva reclamo, domandando la revoca dell'ordinanza ex. art. 700 c.p.c., deducendo che:

- a) La notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. era inesistente, nulla o gradatamente irregolare essendovi stata solo notifica a mezzo pec – come noto all'epoca in discorso non ancora valida - alla Agenzia di Aversa
- b) la pretesa dei reclamanti fosse infondata in quanto si sottolineava l'assenza dei caratteri della imprenditorialità propri dell'impresa artigiana evidenziando peraltro che: tutti i soci sono stati, fino al giorno prima della domanda di iscrizione come artigiani, lavoratori dipendenti; nessuno dei soci ha effettuato alcuna attività lavorativa autonoma, attività che avrebbe dovuto svolgersi in pieno lockdown; cinque dei soci ricorrenti hanno chiesto e ottenuto reddito di cittadinanza anche per i mesi per i quali assumono in questa sede di essere artigiani e lavoratori autonomi (con evidente violazione della normativa in tema di RdC DL 04/2019 – art.3 comma 9 – art. 4 comma 1 – art- 7 comma 5 lettera h);

 2



La Cooperativa reclamata e i singoli soci della stessa, nell'impugnare e contestare tempestivamente ogni avverso dedotto in sede di reclamo, hanno chiesto confermare l'ordinanza di accoglimento pronunciata dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Ponticelli e, pertanto, rigettare tutto quanto richiesto dall' Inps in sede di reclamo.

All'udienza del 13.8.2020 il Collegio, invitate le parti alla discussione, riservava la decisione.

In via preliminare va affrontata la questione relativa alla nullità della notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. all'Inps in quanto secondo quanto prospettato da parte reclamante, il ricorso introduttivo non risulterebbe regolarmente notificato né alla struttura territoriale Inps competente, Agenzia Complessa di Aversa, né alla sede legale Inps in Roma.

In altri termini l'Istituto ha contestato sia la notifica fatta alla sede territoriale di Aversa via PEC in data 07.07.2020, sia che la stessa non sia stata fatta anche all'Inps sede nazionale di Roma, in quanto trattandosi di procedura cautelare non erano in discussione i soli diritti di natura previdenziale.

Sulla notifica via pec all'Istituto, all'epoca dell'introduzione del giudizio, il Collegio ritiene che la stessa non fosse consentita né può essere ritenuta valida la notifica degli atti introduttivi a mezzo pec non essendo gli indirizzi della P.A. inseriti nel registro Reginde.

Sul punto quindi il Collegio ritiene opportuno ricostruire il sostrato normativo che si è avvicinato nel tempo sulla questione della notifica via Pec alla PA.

In merito si deve rammentare che il notificante deve utilizzare per la spedizione del messaggio PEC una propria utenza PEC che sia registrata in un pubblico registro e può inviare il messaggio solo a indirizzi PEC dei destinatari che siano inseriti in un pubblico registro.

Quali sono i pubblici registri è stabilito dall'articolo 16-ter del d.l. 179/2012, e successive modifiche, che richiama una serie di norme contenute in diversi provvedimenti normativi.

Gli elenchi in questione sono cinque: 1) ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente; 2) INI-PEC (l'Indice Nazionale degli indirizzi di



Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio Italiano); 3) il ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia); 4) il Registro delle Pubbliche Amministrazioni (gestito sempre dal Ministero della Giustizia e che contiene gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche; consultabile dagli avvocati); 5) il Registro delle Imprese.

Dal 19 agosto 2014 non vi è più, invece, un pubblico registro l'Indice PA, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA), previsto dall'art. 57-bis del CAD, realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, registro da non confondere con quello gestito dal Ministero della Giustizia e sopra riportato al n. 4 dell'elenco.

Dunque, è da evidenziare che, come ha puntualmente eccepito l'INPS, gli indirizzi PEC ai quali l'opposto ha inviato i messaggi di posta elettronica per la notifica del decreto ingiuntivo non sono rinvenibili in alcuno degli elenchi pubblici, ai fini delle notificazioni, ai sensi dell'art. 16 ter d.l. 179/2012.

Essi sono, invece, rinvenibili nel registro consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it (cd. IPA), che attualmente non è un pubblico registro ai sensi dell'art. 16 ter d.l. 179/2012.

Invero, l'IPA, per effetto di modifiche succedutesi nel tempo dell'art. 16-ter d.l. 179/12, è stato un "pubblico registro" ai fini della legge n. 53/1994 solo dal 15 dicembre 2013 al 18 agosto 2014. Pertanto, notifiche effettuate su indirizzi presenti su questo registro al di fuori di questo periodo sono nulle ai sensi dell'art. 11 di quest'ultima legge.

L'articolo 3- bis, comma 1, legge n.53 del 1994 stabilisce che "1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi".



L'articolo 11 della citata legge stabilisce poi che:

"1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".

Solo dopo l'entrata in vigore del DL 76/2020 art. 28 (decreto semplificazioni) e quindi dal 17.07.2020, senza efficacia retroattiva, sarebbe possibile notificare gli atti giudiziari a mezzo pec..

Pertanto, nel caso in questione, non sussiste la prova che il ricorso ex art. 700 c.p.c. sia stato ritualmente notificato nel rispetto delle disposizioni da ultimo ricordate.

Nella fattispecie in esame, quindi, per le ragioni finora esposte non può che considerarsi nulla la notifica del ricorso introduttivo eseguita via pec alla sede INPS territorialmente competente di Aversa con conseguente di necessità di provvedere all'annullamento del provvedimento impugnato per violazione dei principi sottesi alla corretta instaurazione del contraddittorio.

Deve a questo punto essere valutato se all'annullamento della decisione del primo Giudice consegue l'impossibilità per il Collegio in sede di reclamo di provvedere all'esame nel merito della domanda cautelare. Ritiene, il Tribunale, invero, che debba procedersi all'esame nel merito della domanda cautelare per un duplice ordine di ragioni, ovvero in considerazione della natura devolutiva del giudizio di reclamo ed in considerazione del divieto espresso dall'art. 669 terdecies c.p.c. di remissione del giudizio al primo giudice, norma che impone conseguentemente al Collegio di provvedere sempre nel merito (a differenza di quanto previsto, a titolo esemplificativo, dall'art. 354 c.p.c. dettato in materia di appello). Così, infatti, si è espressa costante e condivisibile giurisprudenza secondo cui in caso di violazione principio del contraddittorio nella fase cautelare precedente "non può però seguirsi l'indicazione della difesa di parte reclamante secondo cui questo collegio dovrebbe limitarsi a revocare il provvedimento emesso dal giudice di primo grado. Non può, infatti, non considerarsi che: a) il motivo di reclamo è fondato sulla violazione del principio del contraddittorio; b) il reclamante,

fnl⁵

PS

dunque, non può limitarsi a contestare la violazione del contraddittorio, ma deve ... (omissis) ... dedurre sul merito della pronuncia, proprio al fine di evidenziare che la mancata predisposizione delle proprie difese nel giudizio di primo grado non ha consentito allo stesso di argomentare in ordine alle proprie ragioni di difesa ; c) proprio l'art. 669 terdecies comma 4 c.p.c. induce a ritenere che, prevedendo esso che non è consentita la rimessione al giudice di primo grado, è dinanzi al giudice del reclamo che devono essere prospettate le argomentazioni di doglianza che il reclamante non aveva potuto dedurre in primo grado a seguito della violazione del contraddittorio" (v. Trib. Velletri 19.09.2007 in De Jure; doc. n. 14). Analogamente, anche il Tribunale di Milano ha affermato che "Ci si deve poi chiedere se - una volta riscontrato il vizio del procedimento che ha portato alla revoca della facoltà di amministrare in capo a (omissis) - la pronuncia del Tribunale in sede di reclamo debba essere di tipo rescindente, con conseguente revoca del primo provvedimento, ovvero si imponga comunque la decisione sulla domanda cautelare, previa sanatoria, stante la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 669 terdecies cpc, secondo la quale "non è consentita la rimessione al primo giudice". Il Collegio opta per la seconda soluzione. Merita infatti d'essere avallato l'orientamento dottrinale prevalente che ravvisa nella disposizione ora citata uno degli indici del carattere sostitutivo e devolutivo del procedimento di reclamo, da cui discenderebbe il dovere del giudice del reclamo di provvedere sulla domanda cautelare previa sanatoria del vizio riscontrato. In altre parole, il legislatore avrebbe privilegiato - con la ricordata norma - esigenze di economia processuale, e ciò in sintonia con il carattere urgente delle domande cautelari, rispetto a quella di assicurare sempre e comunque un doppio grado di giurisdizione, attribuendo al reclamo la natura di gravame di carattere sostitutivo, quale mera seconda fase del medesimo procedimento, nel quale la controversia è integralmente devoluta al giudice del reclamo , e decisa con una pronuncia sostitutiva della prima. La natura sostitutiva e devolutiva è idonea a permettere il pieno esercizio dei diritti di difesa a soggetti inizialmente pretermessi" (v. Trib. Milano – Sez. Spec. Impresa – 16.07.2015 n. 1603 in De Jure; doc. n. 15). Anche il Tribunale di Torino, infine, con una risalente decisione aveva già condiviso i sopraesposti principi affermando che "La realizzazione del contraddittorio, comunque attuata, con il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario della misura cautelare, è idonea a fungere da

6




sanatoria degli eventuali vizi che siano intervenuti nella fase precedente, in quanto il giudice del reclamo ha sulla controversia i medesimi poteri attribuiti al primo giudice e può esercitarli con la più ampia conoscenza delle difese esposte per iscritto ed oralmente in ordine a tutti gli aspetti rilevanti" (v. Trib. Torino sent. 11.05.1993 in De Jure; doc. n. 16). Alla luce di quanto precede, di conseguenza, all'annullamento della decisione di primo grado per vizio di notifica deve seguire una decisione nel merito sulla domanda cautelare a seguito della corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di reclamo.

A questo punto risulta fondamentale, ai fini dell'esame del merito della vicenda controversa, ripercorrere le circostanze fattuali emerse ed in particolare la vicenda storica della cooperativa oggi reclamata:

a. Trattasi di cooperativa artigiana, che svolge attività di trasporto merci per conto terzi, costituita *in data 03.06.2019*;

b. I soci hanno deliberato di aderire alla Cooperativa *solo in data 30.09.2019*;

c. Il regolamento interno, nel quale i soci manifestavano la propria volontà di essere inquadrati e considerati quali lavoratori autonomi, è stato adottato *solo in data 31.12.2019*;

d. L'attività della Cooperativa è stata pacificamente avviata *solo in data 01.02.2020* (cfr. visura Camerale allegata) e in pari data chiedevano l'iscrizione alla gestione autonoma Inps per una attività di fatto non ancora iniziata;

e. L'unica commessa citata dai ricorrenti con la committente Co.Me.Tra.S. risale al gennaio 2020;

f. I soci chiedevano all'Inps il pagamento della indennità Covid quali lavoratori autonomi solo nel mese di aprile 2020 e le reiezioni dell'Inps risalgono solo al mese di maggio 2020.

Di fatto l'attività imprenditoriale in capo alla cooperativa e in capo ai singoli soci, che fonderebbe il loro inquadramento come lavoratori autonomi artigiani senza alcun vincolo di subordinazione, non essendosi ancora esplicitata, si fonderebbe sul regolamento interno della Cooperativa ex art.



1 comma 3 legge 142/1991 e sulla base di una sola busta paga per di più di un solo mese dal quale si dovrebbe evincere la corresponsione non di una retribuzione fissa ma di un compenso proporzionato ai servizi e ai lavori resi.

Pertanto, trattandosi di attività imprenditoriale della cooperativa solo recentemente iniziata, non ricorrono certamente nel caso di specie i requisiti sottesi il periculum in mora a sostegno della presente richiesta cautelare.

I soci ricorrenti, invero, indicano quale unico elemento d'urgenza la circostanza di non potere percepire l'indennità Covid 2019 a causa della mancata iscrizione alla gestione autonoma. Va evidenziato a questo punto che come documentato dall' Inps in sede di reclamo tre soci lavoratori per i mesi di marzo ed aprile 2020 hanno percepito il reddito di cittadinanza per un importo mensile superiore ad € 600,00 con la conseguenza che in ogni caso, a prescindere dalla mancata iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi, gli stessi non hanno diritto alla indennità Covid 2019.

Si osserva che l'art. 31 DL18/2020 (decreto Cura Italia) prevede per il mese di marzo l'incompatibilità tra il reddito di cittadinanza e l'indennità Covid a prescindere dell'importo del primo. *"...Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26"*.

E' il caso dei soci Buonicontro Umberto, Russo Noé, Gentile Francesco Rosario che hanno percepito e continuano a percepire il reddito di cittadinanza per importi superiori ad € 600,00, (cfr. stampe allegate al fascicolo telematico Inps).

L'art. 84 comma 13 del DL 34/2020 (decreto rilancio Italia) prevede per il mese di aprile che, per i soggetti già percettori del reddito di cittadinanza o

nel cui nucleo familiare vi sia qualcuno che beneficia del reddito di cittadinanza in misura inferiore ad € 600,00, l'indennità Covid spetta fino al raggiungimento del massimale di € 600,00; *"13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del*



decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020.

E' il caso dei soci Favarolo Gianfranco e Favarolo Ciro (cfr. stampe allegate fascicolo telematico Inps)

Ritornando dunque all'analisi del periculum: i soci della Cooperativa GEOTRANSPORT hanno sostenuto che in caso di mancata iscrizione rischierebbero di perdere l'indennità Covid 2019 prevista dall'art. 28 DL 18/2020- cura Italia e art. 84 comma 4 DL 34/2020 – rilancio Italia.

Tale circostanza è del tutto priva delle allegazioni necessarie ad integrare la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa emergenziale, oltre alla iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi.

Ad esempio l'art 28 del DL 18/2020 prevede che i lavoratori autonomi non debbano essere pensionati e non debbano essere iscritti ad altre gestioni pensionistiche Inps (*"... non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*). Nulla di tutto questo i ricorrenti deducono ed allegano.

Tanto premesso, l'istanza cautelare va disattesa per difetto del requisito del *periculum in mora*, risultando pertanto superflua ogni valutazione circa il *fumus* del reclamo nel merito. Invero, nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere il concreto ed attuale rischio per i ricorrenti di danni irreparabili nel tempo occorrente per fare valere il diritto in via ordinaria, in quanto non si rinvergono dalle deduzioni e allegazioni della Cooperativa e dei singoli soci reclamati pregiudizi irreparabili legati al comportamento dell'Inps

 9



atteso che il dedotto rischio di danno derivante dalla mancata iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi artigiano, species del danno pensionistico, si configura come futuro ed ipotetico e che nessun elemento di prova è stato offerto per dimostrare il concreto ed attuale rischio di perdita del lavoro (commessa gennaio 2020) di essi soci e della Cooperativa;

Le spese di lite, quindi, seguono la soccombenza complessiva dei reclamati con riferimento al giudizio di reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede definitivamente pronunciando, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.8.2020 : visti gli articoli 669 terdecies e seguenti c.p.c.,

- Dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 700 c.p.c. e pertanto annulla l'ordinanza impugnata.
- In accoglimento del reclamo proposto dall'Inps rigetta la domanda ex art 700 c.p.c. spiegata da Cooperativa Artigiana Geo Transport nonché Buonincontro Umberto, Abate Giuseppe , Abate Luigi, Abate Tommaso, Criscuolo Emanuele, D'Amico Armando, Favarolo Ciro, Favarolo Gianfranco, Guidone Pasquale, Gentile Francesco Rosario, Gentile Rosario, Alfarano Mario, Luongo Alfonso, Milano Vincenzo, Mazzocchi Mario, Pelliccia Vincenzo, Petriccione Antonio, Pezzella Gerardo, Rinaldi Antonio, Russo Noè, Somma Biagio, Sarno Massimo, Vastarella Luigi.
- Condanna i reclamati in solido fra di loro alle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 a titolo di compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore dell'Inps .

Così deciso dal Tribunale di Napoli Nord, nella Camera di Consiglio del 13.08.2020.

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

Depositato/Pervenuto in Cancelleria
Aversa .

14.08.20

Il Cancelliere

IL PRESIDENTE

Paola Bonavita

IL GIUDICE RELATORE

Federica Acquaviva Coppola